



Commissione di diritto penale

Linee guida operative delle disposizioni dettate dall'Art. 83 Legge n. 27 del 29 aprile 2020 integrato con le modifiche apportate dall'art. 3 Decreto Legge n. 28 del 30.04.2020 esaminate in combinato disposto con le linee guida CSM per l'emergenza epidemiologica COVID-19 emesse dal Tribunale Ordinario di Roma con prot. N. 5273 del 20.04.2020 per il periodo compreso dal 12 maggio al 31 luglio.

INDICE INTERATTIVO

Introduzione

I) Analisi delle disposizioni contenute nell'Art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la L. n. 27 del 24.04.2020 e modificato ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020

I.1) Premessa: un chiarimento sulla sospensione dei termini

I.2) La disciplina dei processi e dei termini

I.2. a) Disposizioni dettate per il periodo 12 maggio -31 luglio

II) Il Protocollo n. 5273 del Tribunale di Roma del 20 aprile 2020

II.1) Le disposizioni relative alla celebrazione delle udienze

II.2. Disposizioni relative alle udienze che si celebrano dinanzi al Tribunale del Riesame dal 12 Maggio al 30 Giugno (che in virtù del DL 28/20 dovranno essere estese al 31.07.2020)

II.3. Disposizioni relative alle udienze GIP/GUP

II.4. Le disposizioni in materia di rinvii



Commissione di diritto penale

Introduzione

L'imprevedibile emergenza sanitaria dovuta alla diffusione su scala mondiale del Covid-19 ha comportato, anche nel mondo del diritto, un vero e proprio stravolgimento e, a livello normativo, il susseguirsi di decreti di diversa natura che sono andati ad incidere in modo estremamente rilevante sulla normativa sostanziale e processuale, anche in materia penale.

Scopo delle presenti Linee guida è quello di analizzare tale normativa con riferimento alla cd.

“Fase 2” e quindi il periodo ricompreso tra il 12 maggio e il 31 Luglio 2020.

Tale analisi sarà condotta con un'impostazione il più possibile “operativa” creando un contributo agevolmente consultabile da tutti i Colleghi nel corso di questi mesi.

La prima parte, divisa per sottosezioni cliccabili, riguarda l'interpretazione della normativa.

La seconda parte, di taglio squisitamente pratico, riguarda l'applicazione concreta nel Foro di Roma alla luce del Protocollo n. 5273 sottoscritto in data 20 Aprile 2020.

Per facilitare la consultazione, gli atti normativi citati, i protocolli e i calendari saranno consultabili immediatamente cliccando sui collegamenti interrattivi presenti nell'elaborato.

I) Analisi delle disposizioni contenute nell'Art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la L. n. 27 del 24.04.2020 e modificato ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020.

I.1) Premessa: un chiarimento sulla sospensione dei termini

Prima di analizzare le principali novità dettate [dall'art. 83 convertito dalla legge 27/2020](#) ed integrato con le modifiche apportate [dall'art. 3 D.L. n. 28 del 30.04.2020](#), di analizzare la disciplina dettata [dal testo coordinato](#) e di illustrare il protocollo n. 5273 del 20.04.2020 adottato dal Tribunale di Roma è necessario fare chiarezza su un dato preliminare.



Commissione di diritto penale

Ovvero, se in base alle disposizioni contenute nella menzionata legge e nel successivo decreto, la sospensione di **tutti** i termini che è stata disposta a partire dal 9 Marzo 2020 vada rapportata al 15 aprile (d.l. n. 18/2020) o all'11 maggio (d.l. n. 28/2020).

Come è noto, infatti, il II comma dell'art. 83 del DL 18/20 prevede la sospensione dei termini **per il compimento di qualsiasi atto per tutti i procedimenti**; si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per:

- la fase delle indagini preliminari;
- per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio;
- per la proposizione degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi;
- per le impugnazioni

e, in genere, **tutti i termini procedurali**.

Tale sospensione, inizialmente prevista fino al 31 Marzo, è stata prorogata al **15 Aprile** proprio dal summenzionato art. 83 comma 2.

Successivamente, ai sensi [dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23](#), tale periodo di sospensione (così come quello di sospensione di gran parte delle udienze) è stato prorogato all'**11 maggio 2020 (compreso)**.

[Con la legge di conversione n. 27/2020 del 29 aprile 2020 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, ai sensi dell'art. 1](#) sono state abrogate le precedenti disposizioni in materia di sospensione dei termini e di organizzazione degli uffici dettate dal d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 e, convertendo senza modifiche il summenzionato decreto, la legge di conversione ha **“ribadito” come termine della sospensione dei termini quello originariamente fissato per il 15 Aprile 2020, nonostante lo stesso fosse già stato prorogato dal summenzionato Decreto Legge 8 Aprile**. Il giorno successivo, con l'approvazione del [Decreto Legge n. 28 del 30 Aprile 2020](#), è stato stabilito all'art. 3 rubricato *“Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020”* che ovunque nel



Commissione di diritto penale

suddetto decreto “ricorrono, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: <<11 maggio 2020>>”

In seguito alla pubblicazione della Legge di conversione e del successivo Decreto legge del 30 aprile, la discrepanza tra le date ha generato notevole confusione in merito all’effettivo termine del periodo di sospensione.

In realtà, tale confusione è stata ingenerata da chi ritiene erroneamente che la legge di conversione del d.l. n. 18/2020, la n. 27/2020, possa entrare in successione nel tempo con il d.l. n. 23/2020.

Sul punto, risulta essere estremamente chiara l’interpretazione fornita dal Prof. Avv. Oliviero Mazza dell’Ordine degli Avvocati di Milano, il quale ha evidenziato che:

- *Il d.l. n. 18/2020, nella parte in cui prevede la data del 15 aprile 2020, è stato convertito in l. n. 27/2020 senza modificazioni. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini volute dal Governo sono state ratificate dal Parlamento e mantengono efficacia immediata a partire dal giorno di entrata in vigore del provvedimento d’urgenza;*
- *ciò significa che la previsione della data del 15 aprile 2020 ha efficacia ex tunc dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020. La sua efficacia va quindi rapportata alla data del 17 marzo 2020 e non a quella della legge di conversione;*
- *l’art. 15 l. n. 400 del 1988 prevede, infatti, che «le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente»;*
- *di conseguenza, se il decreto-legge non è modificato, le sue previsioni mantengono efficacia ex tunc dal giorno dell’entrata in vigore del decreto-legge, mentre la legge di conversione non entra in successione di leggi nel tempo, non avendo un autonomo contenuto normativo;*
- *da ciò discende che il principio lex posterior derogat priori [la legge successiva deroga alla legge precedente] non è applicabile ai rapporti fra il d.l. n. 23/2020 e la l. n. 27/2020;*
- *quest’ultima, infatti, non ha introdotto una nuova norma incompatibile con la previsione del*



Commissione di diritto penale

d.l. n. 23/2020, ma ha semplicemente convertito in legge una disposizione del d.l. n. 18/2020 che quindi vige nell'ordinamento dall'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, ossia dal 17 marzo 2020, prima del d.l. n. 23/2020, entrato in vigore il 9 aprile 2020, che rimane, pertanto, la lex posterior; - detto altrimenti, in successione nel tempo vanno solo i due d.l. n. 18 e n. 23/2020, ma non la l. n. 27/2020 che non ha autonomo contenuto normativo (v. art. 15 l. n. 400 del 1988).

In conclusione, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 27 del 2020, il termine della sospensione dei termini resta quello dell'11 maggio 2020.

Fatta questa doverosa precisazione passiamo ad analizzare l'art. 83.

1.2) La disciplina dei processi e dei termini

L'art. 83, come ormai noto, ha, da un lato, dettato delle regole **obbligatorie** per quanto attiene la celebrazione delle udienze nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio, dall'altro disposto delle **indicazioni** per i capi degli uffici giudiziari che sono autorizzati ad adottare le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari **nel periodo compreso dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020** (alla luce della modifica apportata al termine dall'art. 3 del d.l. 28/2020).

Le indicazioni per il secondo periodo, come vedremo, non sono vincolanti ad eccezione di alcune ipotesi.

Analizziamo le regole e le indicazioni dettate **nel testo coordinato alla luce delle modifiche e delle integrazioni ad opera della Legge di conversione e del DL del 30 aprile 2020.**

Disposizioni obbligatorie dettate per il periodo 9 marzo-11 maggio per i tutti i procedimenti penali tranne quelli indicati al comma 3 dell'art. 83 del d.l. 18/2020 conv. L. 27/2020.



Commissione di diritto penale

Le regole **obbligatorie** dettate per le udienze celebrate e da celebrare fino all'11 maggio 2020 possono essere così riassunte:

- Il **comma 1** prevede il rinvio d'ufficio di tutte le udienze, fissate tra il 9 marzo e il 11 maggio dinanzi a qualsiasi ufficio giudiziario, a data successiva all'11 maggio;
- Il **comma 2** prevede la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto per tutti i procedimenti; si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per:
 - la fase delle indagini preliminari;
 - per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
 - per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio;
 - per la proposizione degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi;
 - per le impugnazioni

e, in genere, **tutti i termini procedurali**.

Atteso il tenore della norma, l'elencazione dev'essere intesa a titolo esemplificativo, proprio in ragione di quel:" in genere tutti i termini procedurali", e non tassativo.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Esempio: viene notificato un avviso di deposito di un provvedimento (quale una sentenza, una ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame o dal Tribunale di Sorveglianza, un decreto penale di condanna) impugnabile il 10 aprile, il termine per presentare il gravame inizia a decorrere il 12 maggio; nel caso in cui invece, una frazione del termine per l'impugnazione decorre nel periodo di sospensione, questo si interrompe il 8 marzo e inizierà a decorrere dal 12 maggio.



Commissione di diritto penale

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Esempio: per una prima udienza fissata il 18 maggio, il termine per depositare la lista testi scadrebbe nel periodo di sospensione (10 maggio); in questo caso, l'udienza del 18 deve essere rinviata per consentire il rispetto dei 7 giorni liberi a partire dalla fine del periodo di sospensione.

La norma non dispone **nulla in caso di termine che scada nel periodo di sospensione**: in questo caso, visto che il periodo tra il 9 marzo ed il 11 maggio non si deve considerare, il conto dei giorni si interrompe **l'8 marzo e ricomincia a decorrere il 12 maggio**.

Il comma 3 prevede delle eccezioni alle regole stabilite dai primi due commi. Si prevede, infatti, che tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi:

- 1) **convalida arresto o fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare**;
- 2) procedimenti in cui, nel periodo considerato **o nei sei mesi successivi, scadono i termini di durata delle misure cautelari** di cui all'art. 304 c.p.p., e cioè in tutti quei processi in cui sia stata emessa dal Giudicante ordinanza di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare;
- 3) procedimenti per la **consegna di un imputato o di un condannato all'estero** ai sensi della L. n.69/2005;
- 4) procedimenti di **estradizione per l'estero** di cui al capo I del titolo III del libro XI del codice di rito;
- 5) procedimenti in cui **sono state applicate misure di sicurezza detentive o** nei quali vi sia stata **richiesta** di misure di sicurezza detentive;
- 6) **se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori chiedono** che l'udienza **si tratti e** ricorrono le seguenti ipotesi:



Commissione di diritto penale

- a) procedimenti con **detenuti**, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 51 ter O.P.;
 - b) procedimenti con **misure cautelari o di sicurezza in atto**;
 - c) procedimenti per l'applicazione di **misure di prevenzione** o in cui siano state applicate misure di prevenzione.
- 7) **procedimenti nei quali vi è la necessità di assumere prove indifferibili** nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p.: la dichiarazione di urgenza deve essere fatta dal giudice precedente o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e inoppugnabile.

Pertanto, per quanto riguarda i procedimenti penali, le udienze in cui sono applicate misure di sicurezza detentiva o siano applicate misure cautelari verranno rinviate a meno che il detenuto, l'imputato o i loro difensori non ne chiedano espressamente la trattazione.

Per queste udienze il regime applicabile in caso di imputati o detenuti minorenni è equiparato a quello dettato per il procedimento a carico dei maggiorenni.

Quindi, anche per i procedimenti penali a carico di minorenni si procede senza applicare il rinvio nei casi sopra elencati, solo se lo chiedono le parti con sospensione dei termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare.

Il Comma 3-bis disciplina le modalità delle richieste di cui al precedente comma e si specifica che la richiesta *che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.*

Il comma 4: oltre ai termini procedurali, sono sospesi, per tutti i procedimenti penali in corso e per tutta la durata del rinvio, il decorso della prescrizione e quello di durata dei termini massimi



Commissione di diritto penale

della custodia cautelare ex art. 303 e delle altre misure coercitive e interdittive ex art 308; **questa sospensione opera anche qualora il rinvio venga adottato nel periodo successivo all'11 maggio ai sensi del comma 7, lett. g) dell'art. 83 del dl 18/2020.**

Questo significa che il periodo della sospensione **non sarà computato nei termini massimi di durata della custodia cautelare o delle altre misure coercitive**, quindi il termine di scadenza delle misure sarà **prorogato per il tempo in cui sono state sospese**.

Qualora invece il processo, su richiesta delle parti (imputato, detenuto o loro difensori), venga celebrato non opererà la sospensione del termine di prescrizione e dei termini massimi di custodia cautelare delle misure applicate.

Il comma 5 detta disposizioni non vincolanti per il periodo 9 marzo-11 maggio per i procedimenti per i quali non opera il rinvio e la sospensione. Si prevede che i capi degli uffici giudiziari possano adottare misure dettagliate nel comma VII (che verranno esaminate a breve) e relative al periodo tra il 12 maggio e il 31 Luglio.

1.2.a) Disposizioni dettate per il periodo 12 maggio -31 luglio

Il comma 6 prevede che i capi degli uffici giudiziari **adottano le misure organizzative**, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, **necessarie** per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie al fine di **evitare assembramenti** all'interno dell'ufficio giudiziario e **contatti ravvicinati** tra le persone (comma VI). A tale scopo possono porre quanto sopra elencato con riferimento alle attività urgenti da compiere nel periodo 9 marzo-11 maggio nonché **disporre il rinvio delle udienze che non riguardano i procedimenti urgenti (quelli indicati al III comma) a data successiva al 31 Luglio.**

Il comma 7 prevede dalla lettera a) alla lettera h bis)



Commissione di diritto penale

- limitare dell'accesso al pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- limitare dell'orario di apertura degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- regolamentare l'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- **disporre linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;**
- **disporre la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 c.p.p. comma 3, di tutte le udienze pubbliche ovvero di singole udienze;**

Comma 9 regola i casi di sospensione, specificando che **sono sospesi**:

- **i termini di prescrizione e termini processali, per il tempo** in cui è disposto il **rinvio** dell'udienza e comunque **non oltre il 31 luglio 2020** (così come disposto dall'art. 3 del D.L. n. 28 che ha spostato il termine dal 30 giugno al 31 luglio);
- **la sospensione della prescrizione nel procedimento dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dura sino alla data di rinvio dell'udienza e comunque non oltre il 31 dicembre.**
- **i termini** – decorrenti dalla data di ricezione degli atti - **entro i quali deve essere resa la decisione in ambito cautelare** su:
 - richiesta di riesame;
 - appello;
 - ricorso per Cassazione cautelare;

nonché in caso di confisca sia in primo grado che in appello.



Commissione di diritto penale

Il comma 10 detta Disposizioni in materia di c.d. legge Pinto:

Ai fini della valutazione della **ragionevole durata dei processi**, per i procedimenti per cui è disposto il rinvio non si computa il periodo tra l'8 marzo e il 31 luglio.

Il comma 12 disciplina la partecipazione a distanza dei detenuti:

Ferma restando la celebrazione delle udienze a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., per tutte le udienze che si terranno **fino al 31 Luglio 2020 è altresì prevista la partecipazione a distanza dei detenuti, sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o internati, solo in video conferenza o con collegamento da remoto.** Sostanzialmente sono state estese a tutti i procedimenti le disposizioni indicate nel primo comma dell'art. 146-bis delle disposizioni attuative del codice di rito, che prevede che in tutti i casi in cui proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonché nell'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4) c.p.p., gli imputati detenuti debbano obbligatoriamente partecipare a distanza alle udienze dibattimentali.

Il comma 12-bis stabilisce i casi in cui è possibile, per i processi penali, lo svolgimento cd. da remoto.

In particolare, è stato previsto per tutte le udienze che non prevedono la partecipazione di soggetti diversi dal PM, dalle parti private (imputati e Parti civili) e dai loro difensori, nonché da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti e periti, la possibilità di partecipazione a distanza dal 9 marzo al 31 luglio.

Attraverso l'adozione dell'art. 3 del D.L. 28/2020 si è specificato che “fermo quanto previsto per i procedimenti con detenuti”, il processo da remoto non si applica, salvo consenso delle parti.



Commissione di diritto penale

alle udienze di discussione finale, o a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti e periti.

Il comma 12 ter riguarda la trattazione delle udienze in Cassazione ai sensi dell'art. 127 e 614 c.p.p.

Tale disposizione prevede che per la decisione sui ricorsi in Cassazione proposti per la trattazione ai sensi dell'art. 127 e 614 c.p.p. la Corte proceda in camera di consiglio senza l'intervento delle parti tranne nel caso in cui il PG o una delle parti private facciano richiesta di discussione orale, e la richiesta deve essere formulata per iscritto dal PG o dal difensore della parte entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza e deve essere inviata tramite pc.

Il comma 12 quater riguarda lo svolgimento di alcuni specifici atti di indagini "da remoto"

La norma prevede che per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 luglio il PM, per il compimento di tutti gli atti di indagine in cui è necessaria la presenza della persona offesa, del difensore, dell'indagato e di esperti e consulenti o di altre persone la possibilità di compiere l'atto di indagine tramite collegamento da remoto.

Le persone ristrette parteciperanno secondo le modalità indicate nell'art. 12, le persone non ristrette invece potranno partecipare attraverso il collegamento messo a disposizione dall'ufficio di polizia giudiziaria più vicino.

Il difensore invece potrà partecipare da remoto dal proprio studio.

I commi 12 quater.1 e 12 quater.2 riguardano il deposito di determinati atti in Procura. Si specifica, infatti, che è autorizzato, presso ciascuno ufficio del PM che ne faccia richiesta, 1) il deposito telematico di atti, memorie, scritti e istanze effettuate ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. e



Commissione di diritto penale

stessa modalità è prevista 2) per il deposito degli atti di indagine da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

Il comma 12 quinquies prevede che per tutti i procedimenti penali non sospesi le decisioni in camera di consiglio possano essere adottate da remoto, tranne (art. 3 d.l. 28/2020) le deliberazioni conseguenti all'udienza di discussione finale sia in caso di udienza pubblica che di udienza in camera di consiglio che si sia svolta senza il ricorso alla modalità da remoto.

I XII e XIV commi dettano disposizioni in materia di notificazione

Tutte le comunicazioni e notifiche dei provvedimenti e delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 83 del d.l. 18/2020 all'imputato verranno effettuate solo telematicamente (via pec) e al difensore di fiducia o al difensore di ufficio. Quindi le notifiche per l'imputato verranno effettuate via pec al solo difensore, come se vi fosse per tale periodo una lezione di domicilio temporanea.

II) Il Protocollo n. 5273 del Tribunale di Roma del 20 aprile 2020

Ai sensi dei Commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 18/2020 conv. l. 27/ 2020 il Tribunale di Roma ha in data 20 aprile 2020 adottato il protocollo n. 5273 (che è possibile consultare e scaricare ai seguenti indirizzi: [I parte](#) – [II parte](#)) con il quale sono state stabilite modalità di accesso nella città giudiziaria, misure di sicurezza, modalità di svolgimento delle udienze.

Il protocollo prevede due "fasi" per la celebrazione delle udienze: la prima riguarda i processi che si svolgeranno in un periodo di vigenza dei divieti di spostamenti personali (attualmente vigenti da una regione all'altra), mentre la seconda attiene al periodo in cui tali divieti saranno abrogati.

In entrambe le fasi, oltre alle generali norme per evitare la diffusione e il contagio da covid, **per la celebrazione delle udienze dovrà essere:**

- fornita indicazione dell'orario di trattazione;



Commissione di diritto penale

- effettuata una predisposizione dei ruoli di udienza con un ridotto numero di procedimenti, che tenga conto della necessità di evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall'aula di più persone e di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo. Il numero dei processi da trattare sarà proporzionalmente incrementato col passare del tempo, se le condizioni sanitarie lo consentiranno.

Nel protocollo si specifica, altresì, che *“E’ ritenuto auspicabile che venga il più possibile incrementato dai difensori, nella presente fase emergenziale, per i procedimenti fissati per la discussione, il ricorso alla presentazione di memorie scritte inviate a mezzo pec”*.

II.1) Le disposizioni relative alla celebrazione delle udienze

Tanto premesso in ordine alle disposizioni di ordine generale, nel protocollo è stabilito che, nel periodo 12 maggio 30 giugno (che a seguito del d.l. 28/2020 deve intendersi fino al 31 luglio) l'attività giudiziaria si svolgerà secondo le seguenti modalità.

1. Saranno trattati i procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare e con la seguente priorità:
 - 1.a quelli per i quali è stato disposto il rinvio nel periodo precedente non essendo intervenuta richiesta di trattazione.
 - 1.b Procedimenti con imputati liberi per i quali non sia prevista attività istruttoria (a titolo esemplificativo: procedimenti ordinari in cui sia prevista solo la discussione finale, giudizi abbreviati o incidenti di discussione)
2. **I procedimenti fissati solo per l'esame di testimoni qualificati collegati da remoto ma solo nel caso in cui vi sia il consenso delle parti a seguito del comma 12 bis ultimo comma dell'art. 83 d.l. 18/2020 cov. L. 27/2020 così come modificato dall'art. 3 d.l. 28/2020.**



Commissione di diritto penale

3. Nel periodo successivo quando saranno consentiti gli spostamenti, saranno predisposti ruoli di udienza con ridotto numero di udienze e con specifica indicazione dell'orario verranno trattati nell'ordine di priorità oltre ai procedimenti di cui al punto precedente anche i seguenti procedimenti:
 - 3.1 gli altri procedimenti con imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare già differiti;
 - 3.2 procedimenti aventi ad oggetto reati definiti prioritari secondo un protocollo che sarà adottato con la Procura della Repubblica, con particolare riguardo ai procedimenti aventi ad oggetto reati commessi con violenza di genere e domestica;
 - 3.3 i procedimenti la cui trattazione è ritenuta necessaria dal giudice che procede.
4. Per lo svolgimento effettivo delle attività giudiziarie indicate saranno stabiliti i numeri massimi che ogni giudice potrà trattare poiché le cancellerie continueranno ad essere chiuse o lavoreranno con personale amministrativo ridotto privilegiando il lavoro agile.
5. I procedimenti che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 e 3 saranno differiti a data successiva al 31 luglio (art. 83 comma 7 lettera f) d.l. 18/2020 cov. L. 27/2020 modif. art. 3 lett. g) d.l. 28/2020) a partire dalle udienze libere del terzo trimestre del 2020. Durante tutto il periodo del rinvio saranno sospesi i termini della prescrizione della custodia cautelare di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. e comunque non oltre il 31 luglio.
6. La fissazione dei procedimenti di competenza monocratica di prima comparizione a citazione diretta è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, tranne per quei processi nei quali l'imputato è sottoposto a misura cautelare.
7. I Presidenti di sezione trasmetteranno ai Consigli dell'Ordine i calendari **delle udienze che saranno regolarmente trattate da ogni giudice e da ogni Collegio (Tribunale e Corte di Appello) nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 (che dovrà essere esteso al 31 Luglio 2020). I calendari e i ruoli di udienza sono pubblicati sul sito del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma: per visualizzarli, [clicca qui](#).**



Commissione di diritto penale

II.2) Disposizioni relative alle udienze che si celebrano dinanzi al Tribunale del Riesame dal 12 Maggio al 30 Giugno (che in virtù del DL 28/20 dovranno essere estese al 31.07.2020)

- 1) **Riesame misure personali: dal 12 maggio** si fisseranno nuovamente normalmente le udienze relative a tutte le richieste di riesame. Saranno predisposte fasce orarie volte ad evitare assembramenti e si invitano fin da ora i difensori a inviare motivi e memorie scritte rinunciando a comparire;
- 2) **Riesame misure reali: dal 17 maggio** si fisseranno nuovamente normalmente le udienze relative a tutte le richieste di riesame. Saranno predisposte fasce orarie volte ad evitare assembramenti e si invitano fin da ora i difensori a inviare motivi e memorie scritte rinunciando a comparire;
- 3) **Appelli reali e personali:** è stato disposto il differimento delle udienze **al 31 maggio**. Fino a tale data saranno celebrati al massimo 4 procedimenti che potranno arrivare a 7, dopo il 31 maggio, se le condizioni sanitarie lo consentiranno.

II.3) Disposizioni relative alle udienze GIP/GUP

Le disposizioni sin da ora esaminate sono state successivamente integrate per quanto attiene alle sezioni GIP e GUP con due ulteriori protocolli.

Per le udienze camerale, il protocollo integrativo prevede che:

- 1) fino al 30 giugno 2020 (data che dovrà essere estesa al 31 Luglio 2020) tutte le udienze camerale relative a
 - a) Opposizione alla proroga delle indagini;
 - b) Opposizione alla richiesta di archiviazione;
 - c) Opposizione al rigetto del dissequestro ex articolo 263 comma 5 c.p.p.;
 - d) Incidenti di esecuzione;

saranno trattate con modalità **telematico/cartolari** attraverso invio di note e memorie a mezzo pec, almeno **5 giorni prima della data fissata per l'udienza. Tali note dovranno essere inviate,**



Commissione di diritto penale

come previsto dalla nota integrativa al protocollo, anche alle altre parti processuali. Nelle stesse note i difensori dovranno espressamente fare riferimento al presente protocollo di intesa dando atto, contestualmente, della rinuncia a comparire, propria e dei propri assistiti, e la rinuncia ad ogni eccezione relativa alla trattazione in assenza delle parti.

E' previsto, altresì, che è sempre fatta salva la possibilità delle parti di richiedere la trattazione del procedimento in aula con la presenza dei soggetti ammessi **a partecipare nei casi in cui ciò sia ritenuto indispensabile.**

E' facoltà del giudice, in tal caso, valutata la situazione del ruolo ed il numero delle persone che la trattazione in aula comporterebbe, **provvedere al rinvio della trattazione a data successiva al 30 giugno 2020** (da intendersi 31 Luglio in virtù del DL del 30 Aprile 2020).

Per quanto riguarda la celebrazione delle udienze preliminari e i riti alternativi, le udienze si terranno in numero limitato, nel rispetto delle disposizioni volte a prevenire la diffusione del contagio del COVID-19, seguendo gli stessi criteri adottati per le udienze dibattimentali.

In particolare, [il protocollo GIP](#) prevede che saranno trattati:

- 1) Procedimenti con imputati detenuti, internati o comunque sottoposti a misure cautelari personali, conferendo priorità assoluta a quelli in cui i termini di cui all'articolo 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020
- 2) Procedimenti fissati per il giudizio abbreviato allo stato degli atti o condizionato a prove non dichiarative ovvero per il patteggiamento;
- 3) Procedimenti da trattare in udienza preliminare per i reati di cui agli articoli: 407 comma 2 lettera a numeri 1,2,3,4,5, 7 bis ; 572,612 bis e da 609 bis a 609 octies c.p.;
- 4) Procedimenti nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o fermo di indiziato di delitto ovvero a misura cautelare personale anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- 5) Procedimenti non ricompresi nei precedenti punti per i quali vi sia costituzione di parte civile sempre che involvano "interessi della stessa, economici o morali, di particolare rilevanza.



Commissione di diritto penale

La priorità di trattazione dei procedimenti dovrà rispettare l'ordine dell'elenco sopra indicato in funzione della necessità di **trattare un numero di procedimenti per udienza che consenta il rispetto delle norme sanitarie per il contenimento dell'epidemia.**

Gli incidenti probatori ex articolo 392 c.p.p. saranno trattati in ragione di quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 lettera c) del decreto legge 18/2020 **e quindi solamente nel caso in cui venga ravvisata l'indifferibilità dell'atto.**

Potranno essere trattati in aula i procedimenti con un numero di imputati, in regime di arresti domiciliari (sempre che possano essere autorizzati a recarsi in udienza con mezzi propri) ovvero sottoposti a misura non detentiva, che andrà parametrato con la ampiezza dell'aula a disposizione secondo un prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della possibilità di mantenere le distanze tra le persone. Resta salva la possibilità di trattare i suddetti procedimenti attraverso il collegamento da remoto secondo le modalità di cui al protocollo 20 marzo 2020 (sempre con il consenso delle parti).

I Gip/Gup invieranno i calendari delle udienze che saranno regolarmente trattati dal 12 maggio al 30 giugno (data che dovrà essere estesa al 31 Luglio 2020) e che saranno stilati seguendo dei criteri che consentano di evitare assembramenti e in un numero consono all'attuale emergenza sanitaria. **I calendari e i ruoli di udienza sono pubblicati sul sito del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma. Per visualizzarli, [clicca qui](#).**

II.4) Le disposizioni in materia di rinvii

I provvedimenti di differimento, soprattutto dei procedimenti nei confronti di imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare, sono adottati tempestivamente - preferibilmente con provvedimento fuori udienza o con le diverse modalità che riterranno i Presidenti di sezione e che, comunque, contemperino le esigenze della cancelleria con la necessità di evitare il più possibile la presenza di persone in Tribunale.

Anche per le udienze che saranno rinviate da settembre a dicembre si dovrà prevedere una specifica individuazione dell'orario di trattazione, dovranno essere in numero limitato e



Commissione di diritto penale

comunque congruo, al fine di evitare la contemporanea presenza di persone in aula o fuori dall'aula che non garantisca il distanziamento necessario.

Le comunicazioni dei rinvii saranno effettuate, *ope legis*, a mezzo pec.

A cura, per la Commissione, di
Cons. Avv. Irma Conti, Coordinatrice
Prof. Avv. Pierpaolo Dell'Anno
Avv. Diamante Ceci
Avv. Cristina Dello Siesto
Avv. Fabio Stancati